



**PIERREL S.p.A.**

**Sede legale in Via Palestro 6, Milano**

**Capitale sociale Euro 16.405.000,00 interamente versato**

**Registro imprese di Milano iscrizione n. 04920860964**

**Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 04920860964**

**REA n. 1782635**

**Relazione degli Amministratori sulle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea  
Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti  
convocata per i giorni 21 e 22 maggio 2012, rispettivamente in prima e seconda  
convocazione**



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno in parte STRAORDINARIA, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato:**

***“1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.”***

Signori Azionisti,

la Società ha provveduto ad analizzare la propria struttura societaria e il sistema di *corporate governance* in essere al fine di verificarne l'adeguatezza in relazione alle proprie dimensioni e attività svolte e di valutare l'opportunità di apportare delle modifiche finalizzate a garantire un'efficiente e stabile gestione della Società.

Pertanto, nel corso della riunione del 5 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarvi in Assemblea, anche in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione, la proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale, l'inserimento di un nuovo articolo rubricato al n. 16-*bis*, nonché la soppressione e l'inserimento di alcuni paragrafi come meglio descritto nel seguito. Si illustrano di seguito le motivazioni relative a tali modifiche, ad eccezione delle modifiche meramente formali o di coordinamento che risultano comunque evidenziate nella colonna Testo Proposto di cui alla proposta di delibera.

## **1) Motivazioni delle modifiche proposte**

### **Art. 5) Capitale e Strumenti Finanziari**

**Paragrafo 5.5** Al paragrafo 5 dell'articolo 5 dello Statuto si propone di aggiornare i riferimenti ai due aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 21 luglio 2009 e 2 novembre 2011, in parziale attuazione della delega al medesimo conferita dall'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007 ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile. In particolare, trattandosi di aumenti di capitale integralmente sottoscritti e con riferimento ai quali è terminato il relativo periodo di sottoscrizione, è stato specificato l'ammontare effettivo di ciascun aumento al fine di chiarire l'ammontare ancora disponibile della suddetta delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007.

### **Art. 11) Convocazione dell'Assemblea**

**Paragrafo 11.1** Nel paragrafo 1 dell'articolo 11 dello Statuto si propone di prevedere espressamente che, come consentito dalla normativa, l'avviso di convocazione indichi anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione in seconda convocazione.

### **Art. 14) Amministrazione della Società**

**Paragrafo 14.1** La modifica proposta al paragrafo 1 dell'articolo 14 riguarda la diminuzione del numero massimo dei consiglieri da 11 (undici) a 7 (sette) ed è finalizzata a parametrare la previsione statutaria a quelle che si ritengono le effettive esigenze gestionali della Società tenuto conto delle attività svolte e delle dimensioni della sua struttura. Si ricorda, a questo proposito, che a partire dal primo esercizio di quotazione, l'Assemblea non ha mai



determinato il numero dei consiglieri nel numero massimo consentito nello Statuto. Si ritiene che l'indicazione di un numero massimo di 7 (sette) amministratori sia in ogni caso congruo al fine di garantire un'ampia collegialità e un'adeguata rappresentatività delle componenti azionarie, anche tenuto conto delle proposte di modifica in merito alle modalità di nomina dei consiglieri per le quali si rinvia all'illustrazione delle motivazioni relative alle modifiche dell'articolo 15 dello Statuto Sociale e finalizzate, tra l'altro, ad ampliare le opportunità per le liste presentate dalle minoranze azionarie di eleggere membri del consiglio.

In aggiunta è stato inserito un riferimento generico alla normativa applicabile con riferimento al numero minimo di amministratori indipendenti per permettere un allineamento automatico della disposizione statutaria alla normativa di volta in volta vigente.

**Paragrafo 14.4** Si propone di eliminare il paragrafo 4 dell'articolo 14 e di spostarne le previsioni nell'articolo 15, come illustrato nelle motivazioni relative alle modifiche dell'articolo 15 dello Statuto Sociale per mere ragioni sistematiche.

A seguito della soppressione del paragrafo 4, i successivi paragrafi dell'articolo 14 sono rinumerati di conseguenza.

### **Art. 15) Nomina degli Amministratori**

**Paragrafo 15.1** Si propone di eliminare la facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare le liste per la nomina dei nuovi consiglieri, trattandosi di una disposizione che non ha trovato applicazione pratica e che, tenuto conto della tipologia di azionariato della Società, non è prevedibile né abbia in futuro.

**Paragrafo 15.4** Per ragioni di sistematicità espositiva dell'articolo 15 si propone di spostare e rinumerare l'attuale paragrafo 15.4 in paragrafo 15.2, ad eccezione dell'ultimo capoverso relativo alle modalità e ai termini per comprovare la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste che, per analoghe finalità espositive, si propone di inserire nel nuovo paragrafo 15.3, il tutto come meglio illustrato nella colonna Testo Proposto contenuta nella proposta di delibera di cui nel seguito.

**Paragrafi 15.5, e da 15.8 a 15.11** La modifica complessivamente proposta è finalizzata ad introdurre un metodo di nomina proporzionale dei consiglieri, in tutte le ipotesi in cui non vi sia una lista presentata da uno o più soci complessivamente titolari della maggioranza di diritto del capitale della Società nel qual caso continuerà ad applicarsi il metodo maggioritario attualmente in vigore.

Il metodo proporzionale che si propone di introdurre è basato su quozienti e non consente ad alcuna lista di eleggere più della metà dei consiglieri salvo i casi in cui:

- (i) i voti ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi, siano superiori, per una percentuale pari o superiore al 15%, ai voti ottenuti dalla lista risultata seconda per numero di voti, nel qual caso il limite non troverà applicazione e verranno eletti i candidati con il quoziente più alto potendo questi essere tratti dalla medesima lista anche in numero superiore alla metà dei membri del Consiglio;
- (ii) siano presentate soltanto due liste, nel qual caso tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalle uniche due liste presentate; oppure



- (iii) sia presentata un'unica lista, nel qual caso tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dall'unica lista presentata purché la medesima ottenga la maggioranza dei voti dei presenti.

Secondo la modifica proposta, in ipotesi di applicazione del metodo proporzionale, a ciascun candidato verrà attribuito un quoziente pari al rapporto tra il totale dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza e il numero di ordine progressivo attribuito a tale candidato all'interno della propria lista. Risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che, ad eccezione delle ipotesi sopra descritte, da una singola lista non potranno essere tratti più della metà (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità inferiore) degli amministratori da eleggere.

Il metodo, che per il suo stesso funzionamento garantisce la nomina del consigliere da parte della minoranza ai sensi della normativa vigente, prevede anche dei correttivi atti a garantire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti come richiesto dalla normativa vigente, come evidenziati al paragrafo 15.8 modificato nella colonna Testo Proposto contenuta nella proposta di delibera di cui nel seguito.

Tale metodo consente di riconoscere un peso specifico ai voti ottenuti da ciascuna lista, prevedendo che il numero di consiglieri tratto da ciascuna sia, appunto, proporzionale al numero dei voti ottenuti e permettendo potenzialmente, grazie al limite per cui nessuna lista esprime più della metà dei consiglieri, che più liste di minoranza possano esprimere un proprio amministratore.

In caso di presentazione di una lista da parte di un socio che, da solo o insieme ad altri soci, sia complessivamente titolare di una partecipazione nel capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari almeno al 50% (cinquanta per cento) più una azione, continuerà ad applicarsi il metodo maggioritario attualmente previsto in Statuto ai sensi del quale dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno.

L'affiancamento del metodo proporzionale e del metodo maggioritario consente, in ipotesi di un azionariato attivo nella presentazione delle liste, che la composizione del Consiglio di Amministrazione rifletta in modo fedele la composizione dell'azionariato, in tal modo permettendo, da un lato, una partecipazione attiva e una rappresentanza ampia alle minoranze interessate e, dall'altro, riducendo le ipotesi di scollamento tra le decisioni consiliari e quelle assembleari garantendo una maggiore stabilità alla gestione sociale.

In tal modo, pertanto, fino a quando la struttura dell'azionariato preveda un sostanziale equilibrio tra due o più soci, tale equilibrio sarà riflesso anche nella composizione del Consiglio di Amministrazione, la cui maggioranza non sarà mai espressione di un'unica lista. Tale equilibrio verrebbe a mancare e, di conseguenza, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione potrebbe anche essere espressione di una sola lista, allorquando (a) un socio dovesse essere titolare della maggioranza del capitale sociale, ovvero (b) lo scarto dei voti tra la prima e la seconda lista sia superiore al 15%.

In particolare:



- al paragrafo 15.5 è eliminato il riferimento alla necessità che almeno uno dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sia inserito al primo posto di ciascuna lista, dal momento che la nomina del numero minimo di consiglieri indipendenti richiesto dalla normativa vigente è disciplinato nell'ultimo capoverso dei nuovi paragrafi 15.8 e 15.9, a seconda che si applichi il metodo proporzionale o quello maggioritario;
- è stato inserito un nuovo paragrafo 15.8 che disciplina il meccanismo di nomina proporzionale come sopra descritto, ivi incluse le ipotesi in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente e le ipotesi in cui il metodo non abbia assicurato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalla legge;
- il vecchio paragrafo 15.8, rinumerato come 15.9, è stato modificato in modo da prevedere che il meccanismo di nomina maggioritario si applichi nella sola ipotesi di presentazione di una lista da parte di uno o più soci che detengano la maggioranza di diritto del capitale sociale;
- il vecchio paragrafo 15.9, rinumerato come 15.10, disciplina le ipotesi di nomina degli Amministratori in caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti il Consiglio, prevedendo che tali sostituiti siano scelti, sia dal Consiglio di Amministrazione che dalla successiva Assemblea che dovrà deliberare in merito alla ratifica o sostituzione dei consiglieri cooptati, tra i candidati non eletti che abbiano riportato i quozienti più elevati appartenenti alla stessa lista dell'amministratore cessato, secondo l'ordine progressivo indicato nella medesima lista. La modifica proposta ha la finalità di garantire, anche in presenza di avvenimenti che comportino la cessazione della carica di uno o più amministratori, la stabilità della composizione del Consiglio di Amministrazione garantendo che ciascuna lista conservi, per tutta la durata del mandato, il numero di amministratori originariamente attribuitogli all'esito delle votazioni assembleari. Per le stesse motivazioni, si propone che il paragrafo 15.10 specifiche che le deliberazioni assembleari ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile siano assunte senza l'applicazione del voto di lista;
- è stato inserito un nuovo paragrafo 15.11 che indica i casi in cui non trova applicazione il limite per il quale, nell'ipotesi di applicazione del metodo proporzionale, da nessuna lista può trarsi più della metà dei consiglieri.

### **Art. 16) Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Paragrafo 16.3, lettera a)** Tenuto conto della centralità del processo di individuazione, analisi e definizione delle linee di indirizzo strategico della Società, si propone di rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione conferendogli il compito di sovrintenderlo e coordinarlo, avvalendosi dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ove nominati, al fine di supportare e agevolare le valutazioni e le attività consiliari in materia. Si veda, nello stesso senso, la modifica proposta all'art. 23.4.

In conseguenza di tale inserimento, i successivi sub-paragrafi sono stati rinumerati.

### **Art. 16- bis) Presidente Onorario**

**Paragrafo 16.bis** Si propone di introdurre la carica di Presidente Onorario al fine di consentire l'ingresso nel Consiglio di personalità di spicco della comunità economica, finanziaria e giuridica per attività di mera rappresentanza della Società verso l'esterno e senza poteri operativi. Tale introduzione viene proposta in quanto in tal modo la Società potrebbe beneficiare,



soprattutto nei rapporti con le istituzioni e i terzi in generale, del prestigio e autorevolezza di personalità che altrimenti, essendo estranee al Consiglio di Amministrazione, non potrebbero avere un ruolo di rappresentanza.

### **Articolo 18) Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**Paragrafo 18.4** Si propone di introdurre una maggioranza qualificata, pari ai quattro quinti dei voti dei componenti il Consiglio, per l'approvazione delle delibere relative a fusioni, scissioni, conferimenti ed aumenti di capitale, che si propone inoltre non possano essere delegate dal Consiglio, in modo tale che, considerata l'introduzione del criterio proporzionale di nomina degli Amministratori di cui al precedente Art. 15, sia garantita una maggioranza altamente qualificata per l'assunzione di delibere strategiche quali quelle indicate.

### **Articolo 19) Poteri del Consiglio di Amministrazione**

**Paragrafo 19.3** Si propone di eliminare dal novero delle operazioni di esclusiva competenza del Consiglio l'assunzione e la dismissione di partecipazioni salvo che per operazioni di investimento e di disinvestimento della liquidità, per consentire in merito la maggiore elasticità operativa propria degli organi delegati.

**Paragrafo 19.4** Per coerenza con la previsione che consente la nomina di un Direttore Generale, si propone di specificare che la comunicazione al Collegio Sindacale al di fuori delle occasioni previste dalla normativa possa essere operata anche dal Direttore Generale.

### **Art. 20) Comitato Esecutivo**

**Paragrafo 20.1** Si propone di ridurre da 4 (quattro) a 2 (due) i componenti del Comitato, oltre il Presidente, per le medesime ragioni di proporzionalità rispetto alle esigenze operative della Società che hanno motivato la proposta di riduzione del numero dei consiglieri.

**Paragrafo 20.2** Si propone di inserire un nuovo paragrafo 20.2 per disciplinare, a fini di completezza, le modalità di nomina del Presidente e del segretario del Comitato Esecutivo, qualora nominato. I paragrafi successivi sono rinominati di conseguenza.

### **Art. 23) Direttore Generale**

**Paragrafo 23.2** Si propone di introdurre un nuovo paragrafo 23.2 per disciplinare i flussi informativi dal Direttore Generale all'Amministratore Delegato, se nominato, oppure direttamente al Consiglio. Tenuto conto dei poteri del Direttore Generale si ritiene infatti essenziale che sia evidenziata, anche a livello statutario, la struttura dei flussi informativi tra le funzioni e gli organi titolari di facoltà gestionali.

**Paragrafo 23.4** Per le finalità illustrate nelle motivazioni della modifica proposta al paragrafo 16.3 e a fini di coordinamento con tale modifica, si propone di introdurre al paragrafo 23.4, tra i compiti del Direttore Generale, quelli di sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo strategico per la loro approvazione, e sovrintendere all'elaborazione dei piani industriali e finanziari per l'attuazione delle linee di indirizzo strategico approvate dal Consiglio di Amministrazione.



## **Art. 24) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società**

**Paragrafo 24.1** Allo scopo di escludere eventuali dubbi interpretativi, si propone di specificare che il parere del Collegio Sindacale in merito alla nomina del dirigente della Società preposto alla redazione dei documenti contabili societari non è vincolante.

## **Art. 26) Nomina del Collegio Sindacale**

Sono state apportate alcune modifiche formali e/o chiarimenti del meccanismo di nomina del Collegio Sindacale che avviene con il sistema maggioritario in base a liste.

**Paragrafo 26.4** Al fine di semplificare il testo dello Statuto, si propone di modificare il paragrafo in oggetto eliminando i riferimenti normativi puntuali e inserendo un generico riferimento alla normativa applicabile.

**Paragrafi 26.5, 26.6, 26.7** Per chiarezza espositiva si propone di eliminare (a) il paragrafo 26.6, inserendo le relative disposizioni come ultimo comma del paragrafo 26.5, e (b) il paragrafo 26.7, le cui disposizioni sono già previste al paragrafo 26.3.

**Paragrafo 26.6** La modifica proposta al paragrafo 26.6 (che, precedentemente all'eliminazione dei paragrafi 26.6 e 26.7 di cui sopra, era rubricato paragrafo 26.8) è finalizzata a rimettere alla decisione assembleare quale lista di minoranza, in caso di parità di voti tra più liste di minoranza, debba risultare vincitrice.

**Paragrafo 26.8** La finalità della modifica proposta al nuovo paragrafo 26.8 (prima paragrafo 26.10) è quella di conformare lo Statuto alle disposizioni vigenti, prevedendo che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia attribuita al sindaco indicato al primo posto della lista di minoranza.

**Paragrafi 26.9 e 26.10** I paragrafi 26.9 e 26.10 (già paragrafi 26.11 e 26.12) sono modificati al fine di garantire, come per la modifica del paragrafo 15.10 (per le cui motivazioni si rimanda a quanto detto in precedenza), che, anche in presenza di avvenimenti che comportino la cessazione della carica di uno o più Sindaci, ciascuna lista conservi, per tutta la durata del mandato, il numero di sindaci originariamente attribuitogli all'esito delle votazioni assembleari. Pertanto si prevede che i sostituti dei Sindaci cessati, per qualsiasi causa, dalla carica siano scelti, sia dal Consiglio di Amministrazione che dalla successiva Assemblea che dovrà deliberare in merito alla ratifica o sostituzione dei Sindaci cooptati, tra i candidati non eletti che abbiano riportato i quozienti più elevati appartenenti alla stessa lista del sindaco cessato, secondo l'ordine progressivo indicato nella medesima lista.

\* \* \*

Si riportano di seguito le modifiche allo Statuto Sociale secondo il testo di seguito proposto con l'illustrazione delle relative variazioni mediante comparazione dei due testi in versione corrente e versione modificata con evidenziazione e sottolineatura in quest'ultima delle parti che si intendono eliminare, modificare e/o aggiungere.

Signori Azionisti,

In relazione a quanto precede sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente



## **Proposta di delibera:**

*“L’Assemblea di Pierrel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

### *Delibera*

- 1. di approvare le modifiche degli articoli 5; 11; 14; 15; 16; 17; 18;19; 20; 21; 23; 24 e 26 dello Statuto Sociale ed inserimento di un nuovo articolo rubricato al n. 16-bis e conseguente rinumerazione di alcuni sub-paragrafi dello Statuto Sociale vigente*
- 2. di modificare ed aggiornare conseguentemente lo Statuto Sociale secondo il testo sotto riportato e confrontato con quello attualmente vigente;*

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
<p>5.5 Ai fini dell’aumento del capitale sociale, l’Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 8 agosto 2007 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per un ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di delega (Euro 10.300.000,00), oltre l’eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l’emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovantamila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni , in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori</p>	<p>5.5 Ai fini dell’aumento del capitale sociale, l’Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 8 agosto 2007 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per un ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di delega (Euro 10.300.000,00), oltre l’eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l’emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovantamila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni , in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri,</p>



istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.

Il Consiglio di amministrazione, in data 21 luglio 2009, in parziale attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di massimo numero 1.000.000 (unmilione), azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, e così per massimi nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute. Qualora entro la data fissata dal Consiglio di amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2011, in parziale attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di

con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.

Il Consiglio di amministrazione, in data 21 luglio 2009, in parziale attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di massimo numero 1.000.000 (unmilione), azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, e così per massimi nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), da offrire in opzione a coloro che ~~risulteranno risultassero~~ essere azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute. All'esito dell'esecuzione del suddetto aumento di capitale, il capitale sociale è aumentato mediante emissione di numero 515.000 (cinquecentoquindicimila) azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (cinquecentoquindicimila virgolazerozero) ciascuna, e così per nominali Euro 515.000,00 (unmilione virgolazerozero), da Euro 14.420.000,00 (quattordicimilioniquattrocentoventimila virgola zero zero) ad Euro 14.935.000,00 (quattordicimilioninovecentotrentacinquemila virgola zero zero). ~~Qualora entro la data fissata dal Consiglio di amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il~~



massimo numero 1.470.000 (unmilione quattrocentosettantamila) azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, e così per massimi nominali Euro 1.470.000 (un milione quattrocento settantamila), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute. Qualora entro il 15 gennaio 2012 il deliberato Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 12 novembre 2011 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà

(I) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni virgola zero zero) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione;

(II) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (euro dieci milioni) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, oppure - a discrezione del Consiglio di Amministrazione ed anche solo in parte - da riservare, con esclusione del diritto di opzione:

~~capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.~~

Il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2011, in parziale attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di massimo numero 1.470.000 (unmilione quattrocentosettantamila) azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola-zero-zero) ciascuna, e così per massimi nominali Euro 1.470.000 (un milione quattrocento settantamila), da offrire in opzione a coloro che ~~risulteranno essere risultassero~~ azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute. All'esito dell'esecuzione del suddetto aumento di capitale, il capitale sociale è aumentato mediante emissione di numero 1.470.000 (un milione quattrocentosettantamila) azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, e così per nominali Euro 1.470.000,00 (un milione quattrocentosettantamila virgola zero zero), da Euro 14.935.000,00

(quattordicimilioninovecentotrentacinquemila virgola zero zero) ad Euro 16.405.000,00 (sedicimilioniquattrocentocinquemila virgola zero zero).

~~Qualora entro il 15 gennaio 2012 il deliberato Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni.~~

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 12 novembre 2011 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà

(I) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni virgola-zero zero) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il



(i) a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri; e/o

(ii) al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o

(iii) alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri;

il tutto con la precisazione che in tali ultime ipotesi il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile.

Nell'ambito delle deleghe sub (I) e (II), all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà A) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; B) di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); C) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e D) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.

Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione;

(II) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (euro dieci milioni) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, oppure - a discrezione del Consiglio di Amministrazione ed anche solo in parte - da riservare, con esclusione del diritto di opzione:

(i) a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri; e/o

(ii) al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o

(iii) alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri;

il tutto con la precisazione che in tali ultime ipotesi il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile.

Nell'ambito delle deleghe sub (I) e (II), all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà A) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; B) di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); C) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e D) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla

<p>-</p> <p>11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età - con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e le altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in prima e in seconda convocazione, ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere indetta in convocazioni successive alla seconda. Tuttavia, l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.</p> <p>-</p> <p>14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri nominati dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri e la società sia quotata su un mercato regolamentato, almeno due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p>	<p>normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.</p> <p>-</p> <p>11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età - con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e le altre informazioni <del>previste dalle</del> disposizioni di legge e regolamentari applicabili, <u>il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.</u></p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in prima e in seconda convocazione, ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere indetta in convocazioni successive alla seconda. Tuttavia, l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.</p> <p>-</p> <p>14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 <u>(tre)</u> ad un massimo di <del>11</del><u>7 (sette)</u> membri nominati dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero. Nel caso in cui <del>il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri e</del> la società sia quotata su un mercato regolamentato, <u>almeno due di essi un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve devono</u> possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p>
---	---

14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e secondo quanto previsto dall'art. 15.9 che segue, la cui delibera deve essere approvata dal Collegio Sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

14.5 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo nella misura complessiva stabilita dall'Assemblea e ripartito tra i singoli consiglieri a cura del Consiglio di Amministrazione. Può inoltre essere attribuito un trattamento di fine mandato e/o una partecipazione agli utili nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. Agli amministratori è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, Cod. Civ., la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

14.6 L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio.

15.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi dei successivi commi.

~~14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e secondo quanto previsto dall'art. 15.9 che segue, la cui delibera deve essere approvata dal Collegio Sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.~~

~~14.5~~ 4 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo nella misura complessiva stabilita dall'Assemblea e ripartito tra i singoli consiglieri a cura del Consiglio di Amministrazione. Può inoltre essere attribuito un trattamento di fine mandato e/o una partecipazione agli utili nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. Agli amministratori è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, Cod. Civ., la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

~~14.6~~ 5 L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio.

15.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base di liste presentate dai Soci ~~e dal Consiglio di Amministrazione uscente~~, ai sensi dei successivi commi.

15.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione del capitale sociale, costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea

<p>15.2 Le liste devono essere depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima di tale assemblea. Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite Società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.</p> <p>15.3 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>15.4 Hanno diritto di presentare le liste, oltre al consiglio di amministrazione uscente, soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto</p>	<p><u>ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento ovvero, in caso di mancata individuazione da parte di Consob, di una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società.</u></p> <p><u>15.2-3</u> Le liste devono essere depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea <u>in prima ovvero unica convocazione</u> chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, <u>salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento,</u> con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima di tale assemblea. <u>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, unitamente alle liste i Soci dovranno depositare presso la sede della Società, entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste, l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario.</u> Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, non possono presentare <u>o concorrere a presentare</u> né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite <del>Società</del> <u>società</u> fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.</p> <p><u>15.3-4</u> Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p><del>15.4 Hanno diritto di presentare le liste, oltre al consiglio di amministrazione uscente, soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto</del></p>
---	--

stabilito da Consob con regolamento ovvero, in caso di mancata individuazione da parte di Consob, di una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% del capitale sociale. La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci dovranno depositare presso la sede della Società l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.5 Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con le disposizioni normative applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

15.8 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo

~~stabilito da Consob con regolamento ovvero, in caso di mancata individuazione da parte di Consob, di una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% del capitale sociale. La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci dovranno depositare presso la sede della Società l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.~~

15.5 Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con le disposizioni normative applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

15.8 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: I voti ottenuti da ciascuna delle liste presentate saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste presentate, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati fermo restando che, salvo quanto previsto nei successivi Paragrafi 15.9 e 15.11, da una singola lista non potranno essere tratti più della metà (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità inferiore) degli Amministratori da eleggere. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il



candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.8 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista che abbia ottenuto il quoziente più alto. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di Amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento al candidato non indipendente eletto con il secondo quoziente più basso, e così via sino a completare il numero minimo di Amministratori indipendenti.

15.9 Nel caso in cui una lista sia presentata da un Socio che, da solo o insieme ad altri Soci sia complessivamente titolare di una partecipazione nel capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari almeno al 50% (cinquanta per cento) più una azione, in deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 15.8, alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra—di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

15.9 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2386 cod. civ., provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti da cui proveniva l'amministratore da sostituire.

In ogni caso di nomina di consiglieri per integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede comunque senza applicazione del meccanismo di cui all'articolo 15.8.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista ai sensi del presente Paragrafo 15.9 non assicuri il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora anche a seguito di tale sostituzione non sia raggiunto il numero minimo di amministratori indipendenti, la stessa procedura verrà applicata anche con riferimento alla seconda lista.

15.9-10 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo dell'articolo 2386 cod. civ., provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando, con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati che, tra quelli non eletti, abbiano i quozienti più elevati nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista nella medesima lista dell'amministratore cessato, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che dovrà provvedere ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. rispettando lo stesso criterio e deliberando, con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo di cui al Paragrafo 15.8. In caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti da cui proveniva l'amministratore da sostituire.

I In ogni caso di il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina dei consiglieri per integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, in modo da assicurare la presenza di un

	<p><u>numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. l'assemblea vi provvede comunque senza applicazione del meccanismo di cui all'articolo 15.8 .Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.</u></p>
<p>15.10 In mancanza di pluralità di liste presentate, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dall'unica lista presentata purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p><del>15.10-11</del> Il limite di cui al precedente Paragrafo 15.8 non troverà applicazione: <u>(i) al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 15.9;</u> <u>(ii) nel caso in cui i voti ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la “Lista di Maggioranza”) siano superiori, per una percentuale pari o superiore al 15% (quindici per cento), ai voti ottenuti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza;</u> <u>(iii) qualora siano presentate soltanto due liste, nel qual caso tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalle uniche due liste presentate;</u> <u>e</u> <u>(iv) in In mancanza di pluralità di liste presentate, nel qual caso tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dall'unica lista presentata purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità di voti fra due o più liste, e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</u></p>
<p>15.11 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>	<p><del>15.11-12</del> Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>
<p>16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare: a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestività, tenuto</p>	<p>16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare: <u>a) sovrintende e coordina il processo di individuazione, di analisi e di definizione delle linee di indirizzo strategico della Società e del gruppo ad essa facente capo e dei piani industriali e finanziari</u></p>

conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;

b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;

c) cura la verbalizzazione delle riunioni;

d) assicura adeguati flussi informativi fra il management ed il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio i poteri di direzione, di indirizzo e di controllo dell'attività della Società e del Gruppo;

e) vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e regolamentari e sul rispetto dello Statuto, sull'osservanza delle regole di governo della Società e delle sue controllate tenendo conto delle disposizioni anche del Codice di Autodisciplina e della migliore pratica, ove le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato.

per l'attuazione delle linee di indirizzo strategico approvati dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ove nominati;

a) b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestività, tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;

b) c) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;

e) d) cura la verbalizzazione delle riunioni;

e) e) assicura adeguati flussi informativi fra il management ed il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio i poteri di direzione, di indirizzo e di controllo dell'attività della Società e del Gruppo;

e) f) vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e regolamentari e sul rispetto dello Statuto, sull'osservanza delle regole di governo della Società e delle sue controllate tenendo conto delle disposizioni anche del Codice di Autodisciplina e della migliore pratica, ove le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato.

#### Articolo 16-bis Presidente onorario

16bis.1 Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, può eleggere un Presidente onorario, anche estraneo al Consiglio stesso, determinandone l'eventuale compenso e ogni altro emolumento e/o rimborso spese ad esso spettanti. Qualora nominato, il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione e cesserà dalla carica, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio.

16bis.2 Qualora non sia già un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti ed esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate in tali riunioni.

16bis.3 Il Consiglio di Amministrazione può affidare al Presidente Onorario esclusivamente incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività

<p>-</p> <p>17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.</p> <p>-</p> <p>18.3 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>-</p> <p>19.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ., è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li><li>- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;</li><li>- la indicazione di quali tra gli amministratori</li></ul>	<p><u>aziendale.</u> <u>16bis.4 Il Presidente Onorario è rieleggibile.</u></p> <p>-</p> <p>17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che <del>(i)</del> tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, <del>e</del> <del>(ii)</del> sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, <del>e</del> <del>(iii)</del> sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e <del>e</del> <del>(iv)</del> di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.</p> <p>-</p> <p>18.3 <u>Salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 18.4, le</u> Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p><u>18.4 In deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 18.3, le deliberazioni concernenti la proposta o approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società, scorpori conferimenti, aumenti o riduzione del capitale sociale o altre operazioni sul capitale sono validamente assunte con il voto favorevole di quattro/quinti degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore. Tale previsione non troverà applicazione nell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 15.11(i). Le materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.</u></p> <p>-</p> <p>19.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma <u>2secondo</u>, Cod. Civ., è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li><li>- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;</li></ul>
--	---



<p>hanno la rappresentanza della Società;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;</li><li>- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie;</li><li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li></ul> <p>19.3 Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e non possono quindi formare oggetto di delega, le decisioni concernenti la fissazione degli indirizzi generali di politica gestionale, nonché l'assunzione e la dismissione di partecipazioni salvo che per operazioni di investimento e di disinvestimento della liquidità.</p> <p>19.4 Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ma, occorrendo, anche direttamente, riferisce tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno bimestrale, al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. Al di fuori di tale occasione, la comunicazione può essere effettuata dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, dal Consiglio, anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>-</p> <p>20.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto da un massimo di 4 membri, oltre ai componenti di diritto indicati al seguente comma secondo.</p> <p>20.2 Del Comitato Esecutivo, ove nominato, faranno parte di diritto il Presidente nonché l'Amministratore Delegato, se nominato.</p>	<p>- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;</li><li>- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie;</li><li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li></ul> <p>19.3 Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e non possono quindi formare oggetto di delega, <u>oltre alle deliberazioni indicate nel precedente Paragrafo 18.4,</u> le decisioni concernenti la fissazione degli indirizzi generali di politica gestionale, <del>nonché l'assunzione e la dismissione di partecipazioni salvo che per operazioni di investimento e di disinvestimento della liquidità.</del></p> <p>19.4 Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ma, occorrendo, anche direttamente, riferisce tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno bimestrale, al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. Al di fuori di tale occasione, la comunicazione può essere effettuata dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati <u>o dal Direttore Generale, se nominato,</u> ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, dal Consiglio, anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>-</p> <p>20.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto da un massimo di <u>4-2</u> membri, <u>oltre ai al Presidente del Consiglio di Amministrazione, componenti componente</u> di diritto <del>indicati al seguente comma secondo.</del></p> <p>20.2 <u>Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, elegge tra i suoi membri un presidente, ed eventualmente un vice presidente e nomina un</u></p>
--	--

<p>20.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Comitato Esecutivo.</p> <p>20.4 Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, anche in un luogo diverso dalla sede della Società. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere membro del Comitato Esecutivo più anziano di età, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedire almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Comitato Esecutivo, al Direttore Generale ed ai Sindaci. Le comunicazioni di convocazione devono essere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.</p> <p>20.5 Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono partecipare i componenti del Collegio Sindacale, nonché, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale.</p> <p>20.6 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	<p><u>segretario, anche estraneo al Comitato Esecutivo stesso; in caso di assenza del segretario le sue funzioni sono demandate alla persona di volta in volta indicata dal Comitato. Il vice presidente del Comitato sostituisce il presidente del Comitato in caso di sua assenza od impedimento. Del Comitato Esecutivo, ove nominato, faranno parte di diritto il Presidente nonché l'Amministratore Delegato, se nominato.</u></p> <p><del>20.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Comitato Esecutivo.</del></p> <p>20.4.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, anche in un luogo diverso dalla sede della Società. La convocazione è fatta dal <del>P</del>Presidente <u>del Comitato</u> o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente <u>del Comitato</u>, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere membro del Comitato Esecutivo più anziano di età, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedire almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 (<u>ventiquattro</u>) ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Comitato Esecutivo, al Direttore Generale ed ai Sindaci. Le comunicazioni di convocazione devono essere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.</p> <p><del>20.5.4</del> Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono partecipare i componenti del Collegio Sindacale, nonché, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale.</p> <p>20.6-5 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il <del>P</del><u>P</u>Presidente <u>del Comitato</u>.</p>
--	---

<p>20.7 La durata in carica del Comitato Esecutivo, il numero dei componenti, le facoltà, le attribuzioni nonché le regole di funzionamento dello stesso sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>20.7-6 La durata in carica del Comitato Esecutivo, il numero <u>e la nomina</u> dei componenti, le facoltà, le attribuzioni nonché le regole di funzionamento dello stesso sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>20.8 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci che stabilisce l'ordine del giorno.</p>	<p>20.8-7 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal <del>P</del><u>P</u>Presidente <u>del Comitato</u> o da chi ne fa le veci che stabilisce l'ordine del giorno.</p>
<p>20.9 Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. I verbali delle riunioni devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci.</p>	<p>20.9-8 Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. I verbali delle riunioni devono essere firmati dal <u>P</u>presidente <u>del Comitato</u> o da chi ne fa le veci.</p>
<p>-</p>	<p>-</p>
<p>21.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati ed un Direttore Generale nonché procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni, ovvero per categorie di atti od operazioni determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe loro conferite specificando in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'art. 2381, 4° comma, Cod. Civ. nonché quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi e/o regolamenti vigenti</p>	<p>21.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati ed un Direttore Generale nonché procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni, ovvero per categorie di atti od operazioni determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe loro conferite specificando in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'<del>articolo</del> 2381, <u>4°</u> comma <u>quarto</u>, Cod. Civ. nonché quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi, <del>e/dei</del> <u>e/o del presente Statuto</u>.</p>
<p>21.2 Poteri deliberativi potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione, oltre che al Direttore Generale, anche a Dirigenti e dipendenti della Società, entro predeterminati limiti, graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p>	<p>21.2 Poteri deliberativi potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione, oltre che <u>all'Amministratore Delegato e/o</u> al Direttore Generale, anche a Dirigenti e dipendenti della Società, entro predeterminati limiti, graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p>
<p>-</p>	<p>-</p>
<p>23.2 Il Direttore Generale partecipa, se invitato dal Presidente, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, ove istituito; assiste a quelle delle Assemblee dei Soci.</p>	<p><u>23.2 Il Direttore Generale riferisce all'Amministratore Delegato ovvero, qualora non sia nominato alcun Amministratore Delegato, direttamente al Consiglio di Amministrazione.</u></p>
<p>23.3 Il Direttore Generale, in particolare: a) propone tutti gli affari e ne cura la relativa istruttoria sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;</p>	<p>23.2-3 Il Direttore Generale partecipa, se invitato dal Presidente, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato</p>



<p>b) provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) assume i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della vigente normativa, e propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento relativo al personale non demandatogli;</p> <p>d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione, relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;</p> <p>e) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire procure alle liti.</p>	<p>Esecutivo, ove istituito; assiste a quelle delle Assemblee dei Soci.</p> <p>23.3-4 Il Direttore Generale, in particolare:</p> <p><u>(i) in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato (a) sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo strategico per la loro approvazione, e (b) sovrintende all'elaborazione dei piani industriali e finanziari per l'attuazione delle linee di indirizzo strategico approvate dal Consiglio di Amministrazione;</u></p> <p><del>a)</del>(ii) propone tutti gli affari e ne cura la relativa istruttoria sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p><del>b)</del>(iii) provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p><del>c)</del>(iv) assume i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della vigente normativa, e propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento relativo al personale non demandatogli;</p> <p><del>d)</del>(v) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione, relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;</p> <p><del>e)</del>(vi) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire procure alle liti.</p>
<p>23.4 In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte, da uno o più Dirigenti all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>23.4-5 In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, <u>nonché in caso di vacanza della carica di Direttore Generale,</u> le sue funzioni vengono assunte, da uno o più Dirigenti all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>23.5 In caso di vacanza della carica di Direttore Generale, si provvede come per i casi di assenza o impedimento.</p>	<p><del>23.5 In caso di vacanza della carica di Direttore Generale, si provvede come per i casi di assenza o impedimento.</del></p>
<p>23.6 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento - o di chi doveva procedere, nell'ordine, alla sostituzione o della vacanza della carica.</p>	<p>23.6-6 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento - o di chi doveva procedere, nell'ordine, alla sostituzione o della vacanza della carica.</p>



<p>24.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, un dirigente della Società preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p>	<p>24.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere <u>non vincolante</u> del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, un dirigente della Società preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p>
<p>-</p>	<p>-</p>
<p>26.1 Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.</p>	<p>26.1 Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea <u>con voto sulla base di liste presentate dai soci</u>, secondo le seguenti modalità.</p>
<p>26.2 Tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento ovvero di statuti vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Le liste così presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima di tale Assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare presso la sede sociale entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, copia della certificazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea rilasciata a norma delle disposizioni vigenti.</p>	<p>26.2 Tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e <u>regolamento regolamentari</u> ovvero <u>di statuti vigenti del presente statuto</u> in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola, <u>secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea</u>, presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea <u>in prima ovvero unica convocazione</u> chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Le liste così presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 (ventuno) giorni prima <u>di tale dell'</u>Assemblea. <u>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</u> Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare presso la sede sociale entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, copia della certificazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea rilasciata a norma delle disposizioni vigenti.</p>
<p>26.3 Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, non possono presentare né</p>	<p>26.3 Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, non possono presentare <u>o concorrere a presentare</u> né</p>

votare, direttamente, per interposta persona, o tramite Società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.

26.4 La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente, tra i quali almeno un candidato Sindaco effettivo e almeno un candidato Sindaco supplente devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.1, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162. In particolare, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del citato Decreto del Ministero della Giustizia, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quelli svolti dalla Società devono intendersi quelli medico-farmaceutico e giuridico-economico. Allo scopo di assicurare nella composizione del Collegio la presenza di soggetti dotati dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare, ovvero dal presente statuto, in calce alle liste presentate, ovvero in allegato alle stesse, è fornita una descrizione del profilo professionale dei soggetti designati, delle competenze acquisite e delle esperienze maturate dagli stessi.

26.5 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al comma 26.2 che precede, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché una dichiarazione espressa con la quale i candidati dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per poter assumere la carica di componenti di organi di controllo di Società quotata, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, l'elenco degli incarichi di

votare, direttamente, per interposta persona, o tramite Società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.

26.4 La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà contenere tre candidati alla carica di Sindaco ~~Effettivo~~ effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente, tra i quali ~~almeno unil~~ almeno unil ~~primo~~ primo candidato alla carica di Sindaco effettivo e ~~almeno unil~~ almeno unil ~~primo~~ primo candidato alla carica di Sindaco supplente devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, anche regolamentare, di cui all'art.1, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162. In particolare, ~~ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del citato Decreto del Ministero della Giustizia,~~ le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quelli svolti dalla Società devono intendersi quelli medico-farmaceutico e giuridico-economico. ~~Allo scopo di assicurare nella composizione del Collegio la presenza di soggetti dotati dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare, ovvero dal presente statuto, in calce alle liste presentate, ovvero in allegato alle stesse, è fornita una descrizione del profilo professionale dei soggetti designati, delle competenze acquisite e delle esperienze maturate dagli stessi.~~

26.5 ~~Unitamente~~ Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al ~~comma~~ paragrafo 26.2 che precede, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché una dichiarazione espressa con la quale i candidati dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nonché dal presente statuto, per poter assumere la carica. ~~di componenti di organi di controllo di Società quotata, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento.~~

<p>amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.</p>	<p>Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.</p> <p><u>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</u></p>
<p>26.6 Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.</p>	<p><del>26.6 Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.</del></p>
<p>26.7 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p>	<p><del>26.7 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</del></p>
<p>26.8 Qualora non sia diversamente previsto dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile alla Società,</p> <p>a) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni; nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione;</p> <p>b) un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno invece tratti dalla seconda lista più votata e che non é collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella stessa lista, nelle rispettive sezioni (la "Lista di minoranza"). In caso di parità di voti fra due o più Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine a parità di partecipazione, dal maggior numero di Soci.</p>	<p>26.8-6 Qualora non sia diversamente previsto dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile alla Società,</p> <p>a) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni; nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione <u>da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti;</u></p> <p>b) un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno invece tratti dalla seconda lista più votata e che non é collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella stessa lista, nelle rispettive sezioni (la "Lista di minoranza"). In caso di parità di voti fra due o più Liste di minoranza, <u>si procederà a nuova votazione tra queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di Minoranza, e di conseguenza eletti i candidati inseriti in tale lista, quella che ottenga il maggior numero di voti, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine a parità di partecipazione, dal maggior numero di Soci.</u></p>
<p>26.9 L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale tra i sindaci effettivi eletti dalla lista di minoranza.</p>	<p>26.9-7 L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale tra i sindaci effettivi eletti dalla <del>lista</del> <u>Lista</u> di <del>minoranza</del> <u>Minoranza</u>.</p>
<p>26.10 Nel caso sia presentata o riceva voti una sola</p>	<p><del>26.10-8</del> Nel caso sia presentata o riceva voti una</p>

<p>lista, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci supplenti quelli indicati nella seconda sezione.</p> <p>26.11 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito. In caso di cessazione del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal sindaco effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p> <p>26.12 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso di nomina di Sindaci per integrazione del Collegio Sindacale in dipendenza dell'intervenuta cessazione dalla carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede senza applicazione del meccanismo di cui all'art. 26.8.</p>	<p><u>sola lista e purchè la medesima ottenga la maggioranza dei voti dei presenti</u>, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci supplenti quelli indicati nella seconda sezione. <u>La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</u></p> <p><del>26.11</del><u>9</u> In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il <u>Sindaco</u> supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco <del>sostituito</del><u>cessato</u>. In caso di cessazione <u>della carica</u> del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal <del>sindaco</del><u>Sindaco</u> effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato, <u>secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà ai sensi del successivo paragrafo 26.12.</u> Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p> <p><u>26.10 L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo. 2401 cod.civ., dovrà scegliere tra i nominativi appartenenti alla medesima lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista del Sindaco cessato, l'Assemblea provvede alla nomina alla carica di Sindaco della Società mediante delibera assunta a maggioranza dei presenti.</u></p> <p><del>26.12</del><u>11</u> Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso di nomina di Sindaci per integrazione del Collegio Sindacale in dipendenza dell'intervenuta cessazione dalla carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede senza applicazione del meccanismo di cui all'art.<u>—icolo</u> 26.8.</p>
--	--

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere*



*in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati;*

4. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ad avvenuta conclusione delle operazioni, di procedere al deposito del testo aggiornato dello Statuto contenente l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto.*

## **2) Valutazione in Ordine all'Esistenza del Diritto di Recesso**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non configurino alcun diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno parte ORDINARIA redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

***1) Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2011, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011 e dalla relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti;***

Signori Azionisti,

la presente relazione, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 aprile 2012. In merito al primo punto all'ordine del giorno, si invita a prendere visione della relazione degli amministratori sulla gestione, del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, approvati nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2011. I citati documenti unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sono a disposizione nei termini di legge.

Il bilancio separato della Società al 31 dicembre 2011 chiude con una perdita di Euro 6.621.407,00 mentre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 chiude con una perdita di competenza del Gruppo pari ad Euro 9.976.000,00.

Si ricorda che il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

*“L'Assemblea degli azionisti della Pierrel S.p.A. riunita in sede ordinaria,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011,*

**DELIBERA**

*1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011;*

*2. di approvare il bilancio separato della Società chiuso al 31 dicembre 2011 nel suo insieme e nelle singole poste, dal quale emerge una perdita di euro 6.621.407;*

*3. di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Pierrel S.p.A. pari ad Euro 6.621.407,00.*



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno, parte ORDINARIA, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:**

**“2) *Deliberazione in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”);”***

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, primo comma, del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla remunerazione.

Tale relazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da due sezioni. La prima sezione illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione illustra analiticamente e su base nominativa la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, mentre fornisce su base aggregata indicazioni in merito alla remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

L'assemblea delibera in senso favorevole o contrario sulla prima delle sezioni della relazione sulla remunerazione, senza, peraltro che tale deliberazione sia vincolante.

Rinviando ai contenuti della Relazione sulla Remunerazione che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'Assemblea degli azionisti della Pierrel S.p.A. riunita in sede ordinaria,  
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modifiche, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento;  
- esaminata in particolare la “Sezione Prima” relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

**DELIBERA**

**1. *di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione.***



**Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti 3 e 4 dell'ordine del giorno parte ORDINARIA, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:**

*“3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;”*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 si conclude il mandato degli Amministratori e del Collegio Sindacale attualmente in carica per scadenza del termine. L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, secondo i termini e le previsioni di legge nonché degli articoli 15 e 26 dello dello Statuto Sociale, previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi.

Per le modalità ed i criteri di elezione dei componenti il nuovo Consiglio e del Collegio Sindacale si rimanda alla relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno in parte STRAORDINARIA, con la precisazione che qualora l'Assemblea straordinaria dovesse deliberare di approvare le proposte di cui al citato punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e le deliberazioni inerenti e conseguenti, saranno assunte in sede ordinaria sulla base del testo di Statuto come modificato in sede straordinaria.

Si ricorda inoltre che l'Assemblea sarà chiamata a:

- stabilire il numero degli amministratori e la durata della carica e del relativo compenso;
- nominare il Presidente determinandone altresì il compenso;
- determinare il compenso del Collegio Sindacale.



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 5 dell'ordine del giorno, parte ORDINARIA redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 73 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato:**

***“5) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 c.c. e dell’art. 137 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti;”***

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione al compimento di atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie, così come stabilito ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile ed ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito il “T.U.F.”), e dell'articolo 144-bis, comma 1, lett. b), del regolamento di attuazione del T.U.F. concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (di seguito, il “Regolamento Emittenti”).

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti e in conformità allo Schema 4 dell'allegato 3A al Regolamento Emittenti per illustrare la citata proposta di autorizzazione al compimento di atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie, nonché le motivazioni che ne sono a fondamento, e i termini e condizioni della stessa.

## **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Con riguardo alle motivazioni della proposta, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'assemblea ordinaria della Vostra Società di autorizzare l'acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie per perseguire le seguenti finalità:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate), collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate;
- b) adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;
- c) realizzare operazioni quali la vendita e/o permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici che rientrino negli obiettivi di espansione della Società;
- d) compiere operazioni successive di acquisto e vendita, anche per supportare la liquidità del titolo, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, in ogni caso nei limiti della normativa vigente.

Allo stato, non è previsto che le azioni proprie che saranno acquistate dalla Società siano strumentali alla riduzione del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione propone che le operazioni di acquisto e gli atti di disposizione delle azioni proprie vengano effettuati ai seguenti termini e condizioni.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**



L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Pierrel del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero), fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie Pierrel di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, del codice civile.

### **3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.**

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Pierrel ammonta a Euro 16.405.000,00 ed è suddiviso in n. 16.405.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Resta inteso che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie si riferisce ad azioni ordinarie, interamente liberate, aventi alla data odierna un valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero), fino ad un numero massimo di azioni tale per cui la Società non si trovi a detenere in portafoglio, in alcun momento, azioni proprie che rappresentino complessivamente, tenuto conto anche delle azioni della Società già detenute dalla stessa Società ovvero da società controllate, oltre il 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale pro-tempore, così come prescritto, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dall'art. 2357, terzo comma, del codice civile.

Si precisa che, alla data della presente Relazione, la Società possiede n. 214.500 azioni proprie pari al 1,4362% del capitale sociale, acquistate nell'ambito di operazioni autorizzate dall'assemblea della Società nelle date: 30 gennaio 2006; 7 maggio 2007 e 23 aprile 2009, mentre nessuna delle società dalla stessa controllate detiene azioni ordinarie Pierrel.

L'acquisto di azioni proprie avverrà entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, tenuto conto del corrispettivo effettivamente pagato dalla Società per i predetti acquisti.

In occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie poste contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

### **4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo inferiore al periodo massimo consentito dalla legislazione vigente che attualmente è di 18 mesi a far data dalla delibera dell'assemblea dei soci, infatti si chiede l'autorizzazione a valere fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 Dicembre 2012.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo**

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto e vendita delle azioni sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

- il corrispettivo minimo o massimo di acquisto o vendita non dovrà comunque essere inferiore o superiore del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.



## **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati**

Il Consiglio propone che l'autorizzazione conceda di effettuare acquisti o vendite secondo le qualsivoglia modalità consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio, e pertanto, allo stato:

- mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;
- con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.,

fermo restando il divieto di abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita stabilito all'art 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e del citato art. 144-bis del Regolamento Emittenti. Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, anche prima di aver esaurito gli acquisti.

\* \* \*

Viene pertanto sottoposta alla Vostra approvazione la seguente

### ***proposta di delibera:***

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.*

- *visto il bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2011;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lett. b), del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, per l'acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie;*
- *visti in particolare, tra l'altro, gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, l'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'articolo 144-bis del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché l'articolo 2.6.8 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana,*

### **DELIBERA**

1. *di approvare la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per le finalità sopra esposte, ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più volte, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e nel rispetto dei seguenti limiti:*
  - (a) *potranno essere acquistate azioni proprie fino ad un numero massimo di azioni tale per cui la Società non si trovi a detenere in portafoglio, in alcun momento, tenuto altresì conto delle azioni della Società già detenute dalla stessa Società ovvero da società controllate, azioni*



*proprie che eccedano complessivamente il limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale, così come prescritto dall'articolo 2357, terzo comma, del codice civile;*

*(b) l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del codice civile;*

*(c) l'acquisto dovrà avvenire secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato in applicazione delle disposizioni del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana di tempo in tempo in vigore che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*

*(d) il corrispettivo riferito ad ogni singola operazione di acquisto non dovrà essere superiore, né inferiore, di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;*

*3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, per le finalità sopra esposte, a porre in essere, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, atti di disposizione aventi ad oggetto azioni proprie della Società, già possedute ovvero acquistate ai sensi della presente deliberazione, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e nel rispetto dei seguenti limiti:*

*(a) gli atti di disposizione potranno essere effettuati in qualunque momento e saranno eseguiti nei modi ritenuti più opportuni per il perseguimento degli interessi della Società, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, il collocamento istituzionale, lo scambio, la permuta anche ai fini di acquisizione di partecipazioni ed il conferimento in natura, nonché per incentivare e fidelizzare i dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate), collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate;*

*(b) il corrispettivo non dovrà essere superiore, né inferiore, di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, essendo inteso che tale limite di corrispettivo non sarà applicabile agli atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati, a titolo esemplificativo, nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o dell'attuazione di progetti industriali o di piani di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate oppure di altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, etc.). Nei casi suddetti, gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno essere posti in essere, nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta in vigore, per un corrispettivo tendenzialmente non inferiore ai prezzi di mercato delle azioni Pierrel in prossimità dell'operazione;*

*4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, affinché diano esecuzione alla presente delibera, conferendo loro ogni necessario potere a tale fine, e quindi diano corso alle operazioni di acquisto e vendita di azioni così come deliberato, definendone le modalità, i tempi ed i termini esecutivi e accessori ritenuti più opportuni, il tutto nell'interesse della Società.*



Milano, 5 aprile 2012

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Ing. Canio G. Mazzaro